ECM FEMALES	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	Data entrata in vigore (Effectiveness date) 24/02/2022	PAG. 1 DI
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	Data di scadenza (Expiry date) 23/02/2027	(OUT OF) 29
TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008 DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008					

STORIA DELLE REVISIONI (CHANGELOG)

Versione Data Emissione Descrizione delle modifiche alla precedente revisione		
00	06/10/2014	Nuova emissione
01	18/02/2022	Aggiornamento generale

ECM FORM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	Pag. 2 di (out	
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	of) 29	
T.=0.	TITOLO DOCUMENTO, DECOLAMIENTO DELLE VEDICILE DEDICALE D. L. C. 01/2000				

FLUSSO APPROVATIVO (APPROVAL FLOW)

	Nome e cognome (Name and surname)	Funzione aziendale (Business function)	Data di firma – GG/MM/AAAA (Signature date – DD/MM/YYYY)	Firma (Signature)
Autore (Author)	GIAN LUCA RAVARA	ASSISTENTE QUALITA'	18/02/2022	Soroso Giarha
Revisore (Reviewer)	LUCA BEDONNI	QUALITA' ASSURANCE	23/02/2022	f hd
Approvatore (Approver)	LUCA BEDONNI	AMMISTRATORE UNICO	24/02/2022	f hel



Codice
documento
Document code)

Numero revisione (Version number)

01

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 3 DI (OUT OF) 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

SOMMARIO (INDEX)

1	SCOPO (PURPOSE)	4
2	CAMPO DI APPLICAZIONE (SCOPE)	4
3	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI (REFERENCE STANDARDS AND REGULATIONS)	4
4	TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI (TERMS, DEFINITIONS AND ACRONYMS)	
5	DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO (DISTRIBUTION)	9
6	CONTENUTO (CONTENT)	
	ASPETTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI (AGREEMENT SETTING)	9
6	5.1	
6	5.2 ESECUZIONE DELLE VERIFICHE (INSPECTION PHASE)	
	6.2.1 VERIFICHE IN ACCORDO ALD.Lgs 81/2008 (INSPECTIONS AS PER D.Lgs 81/2008)	
	6.2.1.1 ORGANIZZAZIONE DELL'VERIFICA (ORGANIZATION OF THE INSPECTION)	
	6.2.1.1.1 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE (DOCUMENTATION ASSESSMENT)	
	6.2.1.1.2 ESAME A VISTA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI (CHECK OF PREMISES AND EQUIPMENT	
	UNDER INSPECTION)	
	6.2.1.1.3 EFFETTUAZIONE DELLE PROVE (TESTING PHASE)	14
	6.2.1.1.4 REDAZIONE DEL RAPPORTO E DEL VERBALE DI VERIFICA (DRAFTING OF INSPECTION	
	REPORT AND INSPECTION CERTIFICATE)	
	6.2.1.1.5 ESITO DELLA VERIFICA E COMUNICAZIONI ALL'ORGANO DI VIGILANZA (OUTCOME OF TH	
	INSPECTION AND ITS NOTIFICATION TO THE VIGILANCE AUTHORITY)	
	6.2.2 VERIFICHE IN ACCORDO ALDM 11/04/2011 E SS.MM.II (INSPECTIONS AS PERDM 11/04/20	
	AND SUBSEQUENT AMENDMENTS)	15
	6.2.3 TRASMISSIONE ESITI POSITIVI VISITE STRAORDINARIE IN AMBITODM 11/04/2011	
	(NOTIFICATION OF POSITIVE OUTCOMES OF UNPLANNED INSPECTIONS)	
	6.2.4 PRESCRIZIONI PER L'USO DEL VERBALE (PRESCRIPTIONS ABOUT USAGE OF THE CERTIFICA	
	OF INSPECTION)	
	5.3 IMPEGNI DI ECM (ECM DUTIES)	
	5.4 IMPEGNI DEL CLIENTE (CUSTOMER'S DUTIES)	
6	RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI (APPEALS, COMPLAINTS, DISPUTES)	
	6.5.1 RECLAMI (COMPLAINTS)	
	6.5.2 RICORSI - O APPELLI (APPEALS)	
	6.5.3 CONTENZIOSI (DISPUTE)	
	5.6 CONDIZIONI CONTRATTUALI (CONTRACTUAL CONDITIONS)	
	5.7 UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA CONGIUNTAMENTE AL MARCHIO ECM (USAGE OF ACCRED	
N	MARK ALONG WITH ECM MARK)	29

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	Pag. 4 di <i>(out</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	of) 29

1 SCOPO (PURPOSE)

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le fasi e le regole principali da seguire, nel corso del rapporto contrattuale, per l'esecuzione da parte di Ente Certificazione Macchine (d'ora in poi ECM) di:

 Verifica e modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALLEGATO VII del D.LGS 81/2008; DM 11/04/2011 e ss.mm.ii.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE (SCOPE)

Le verifiche di cui sopra sono dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza delle apparecchiature di lavoro di cui inserite nell'allegato VII siano ancora in condizioni di buon funzionamento, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che siano state risolte le non conformità e/o osservazioni eventualmente rilevate in precedenti verifiche.

È espressamente esclusa dall'oggetto qualunque forma di consulenza da parte di ECM al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta. A tale proposito, infatti, ECM opera in accordo ai requisiti per gli Organismi di Verifica di Tipo A definiti nella norma UNI EN ISO/IEC 17020, edizione attualmente in vigore (rif. paragrafo 6).

3 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI (REFERENCE STANDARDS AND REGULATIONS)

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- D.LGS 81/2008 (Decreto Legislativo della Repubblica italiana del 09 Aprile 2008, n. 81) "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 Suppl. Ordinario n. 108) (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 Suppl. Ordinario n. 142/L";
 - Inserita nota e piè pagina all'art. 5, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44;
 - Inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
 - Inserita la circolare INAIL n. 44.2020 del 11.12.2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
 - Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 04.12.2020, riguardante l'aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII e dell'art. 71, comma 11;
 - Modifiche agli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
 - Inserita la nota INL del 21.12.2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
 - Inserita la lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - Integrazione;
 - Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14/01/2021, sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del D.lgs. 81/2008;

ECM FILE OF THE PROPERTY OF TH
ENTE
CERTIFICAZIONE
MACCHINE

Codice
documento
Document code)

Numero revisione (Version number)

01

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 5 DI (OUT OF) 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 - Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
- Inserite le modifiche agli allegati XLII e XLIII introdotte dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 11/02/2021;
- Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021, sulle indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata;
- Aggiornato l'allegato XXXVIII ai sensi del Decreto interministeriale del 18/05/2021, di recepimento della direttiva 2019.1831.UE, che ha definito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale;
- Inserita la nota INL del 02/07/2021, prot. n. 4639, ad oggetto: tutela dei lavoratori stress termico ambientale;
 Inserita la nota INL del 19/07/2021, prot. n. 5223 ad oggetto: D.M. 25.06.2021 Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità);
- Inserita nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dati termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
- Inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021);
- Inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021);
- Inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);
- Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno prot. 14804 del 06/10/2021 ad oggetto "DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti";
- Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno prot. 15472 del 19/10/2021 ad oggetto "DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti";
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all'Allegato);
- Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno prot. 16700 del 08/11/2021 ad oggetto "DM 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per

ECM H
ENTE
CERTIFICAZIONE
MACCHINE

Codice
documento
(Document code)

Numero revisione (Version number)

01

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 6 DI (OUT OF) 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti";

- Inserita la circolare INL n. 3/2021 del 09/11/2021, avente ad oggetto: D.L. n. 146/2021 nuovo provvedimento D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 Pagina II di LV di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - prime indicazioni;
- Inserita la circolare INL n. 4/2021 del 09/12/2021, avente ad oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL);
- Inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all'Allegato I, introdotte dal Capo III "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021)
- Legge 29 Febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".
- Legge 29 Febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" – articolo 36
- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23. Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e ss.mm.ii Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 19/01/2015 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 per chiudere lo procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretto applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"
- DPR 5 ottobre 2010, n. 214. Il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"
- UNI EN 81-20 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Ascensori per il trasporto di persone e cose Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone
- UNI EN 81-50 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori Verifiche e prove Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori
- UNI EN 81-82:2013 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Ascensori esistenti Parte 82: Regole per il miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità.

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	PAG. 7 DI <i>(OUT</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	of) 29

- Per le altre norme armonizzate attualmente in vigore legate alla Direttiva 2014/33/UE si fa riferimento all'elenco delle norme armonizzate disponibile nel sito della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/lifts/
- ILAC-P15:05/2020 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies";
- RG-01 rev.04 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Verifica, Verifica e Convalida Parte Generale";
- RG-01-04 rev.01 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Verifica";
- RG-09 rev. 10 ACCREDIA "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia".

4 TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI (TERMS, DEFINITIONS AND ACRONYMS)

La terminologia utilizzata da ECM nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al seguente documento normativo nella revisione corrente: UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali".

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

In Tabella sono riportate le definizioni, eventualmente adattate all'Organismo di Verifica Ente Certificazione Macchine, ritenute più rilevanti ai fini del contenuto del presente documento. Esse sono tratte dai riferimenti indicati al paragrafo 6 e contenuti nel modulo **QATO2_M12** che elenca le norme di sistema e tecniche e la legislazione applicabili allo schema ISO 17020 - D.LGS 81/2008.

TERMINE	DEFINIZIONE			
Direzione	Persona o gruppo che gestisce e guida l'Organismo di Verifica ECM			
Imparzialità	Presenza reale e percepita di obiettività			
Richiedente	Colui che presenta la richiesta per l'esecuzione di una verifica. Può essere il Legale Rappresentante della ditta proprietaria dell'apparecchiatura.			
Luogo di lavoro:	luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Con l'esclusione dei mezzi di trasporto, dei cantieri temporanei o mobili, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.			
Obiettività	Assenza di conflitti di interesse o che questi sono stati risolti in modo da non influenzare negativamente le conseguenti attività dell'Organismo di Verifica ECM			
Rilievo	Riscontro di una situazione che rientra nelle definizioni sotto riportate di Non conformità, Osservazione, Commento.			

ECIME SON PORTE	
ENTE	
CERTIFICAZIONE	Ξ
MACCHINE	

Codice			
documento			
(Document code)			
RTVP			

81-2008

Numero revisione (Version number)

01

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 8 DI *(OUT OF)* **29**

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

TERMINE	DEFINIZIONE
Non Conformità (in relazione al SGQ di ECM)	 Mancato soddisfacimento di un requisito stabilito dai riferimenti normativi o legislativi applicabili, essenziali e di sicurezza. La condizione di non soddisfacimento di un requisito può essere dovuta a: mancata o insufficiente presa in considerazione del requisito medesimo e/o mancata o insufficiente definizione dei criteri e modalità adottati per il soddisfacimento; mancata o insufficiente attuazione pratica di suddetti criteri e modalità, inizialmente (implementazione del requisito) e nel tempo (mantenimento del requisito); entrambe le precedenti cause.
Osservazione (in relazione al SGQ di ECM)	 Anomalia isolata nei controlli o nelle procedure che non rappresenta un potenziale e significativo rischio per il risultato dell'verifica / l'efficacia del sistema di gestione oppure Anomalia minore singola e isolata o insieme di anomalie minori tali da non pregiudicare l'efficacia del sistema, di carattere formale (documentale) ed operativa (applicativa) nell'attuazione dei requisiti della normativa o della documentazione del sistema.
Commento (in relazione al SGQ di ECM)	 Anomalia di una condizione che, a giudizio del valutatore, richiede chiarimenti, indagini o migliorie nel rispetto dell'efficacia complessiva del sistema di gestione oppure Rilievo che non influenza significativamente gli aspetti organizzativi al momento ma che, a giudizio del valutatore, rappresenta una potenziale inadeguatezza del sistema
Audit	Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze oggettive e valutarle con obiettività, al fine di determinare in quale misura i criteri dell'audit sono soddisfatti.
Ispettore (o Verificatore - ISP):	personale che svolge le verifiche su incarico dell'Organismo ECM
Verifica (o verifica):	esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
Verifica periodica:	insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente
Verifica straordinaria:	insieme delle procedure con le quali si accerta l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'attrezzatura e richiesta del datore di lavoro.
Periodicità	intervallo temporale che intercorre tra due verifiche periodiche condotte sullo stesso impianto. La periodicità è biennale per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione, quinquennale per impianti installati in ambienti ordinari.



Codice
documento
(Document code)

Numero revisione (Version number)

01 APPROVATO (APPROVED)

Bozza / Approvato

(Draft / Approved)

PAG. 9 DI (OUT OF) 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

TERMINE	DEFINIZIONE		
Verbale di Verifica (Vv):	documento di sintesi dell'attività di verifica predisposto per raccogliere le annotazioni e le risultanze della stessa.		
Reclamo	Manifestazione di insoddisfazione (diversa dal ricorso), sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi diritto (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai sevizi forniti da ECM e, in genere, al suo operato.		
Ricorso (o appello)	Richiesta indirizzata dal fornitore dell'oggetto di verifica all'Organismo di Verifica ECM per la riconsiderazione, da parte di ECM stesso, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto		
Segnalazione	Ogni forma di comunicazione (scritta o verbale) che non implica insoddisfazione per i servizio offerti da ECM, ma ha lo scopo di evidenziare comportamenti di questo (potenzialmente) non in linea con la normativa tecnica di riferimento e/o con i documenti cogenti dell'ente di accreditamento o dell'autorità designante.		
Contenzioso:	adito, da parte di Soggetti aventi causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo ECM		

5 DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO (DISTRIBUTION)

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati nel sito internet di ECM, https://www.entecerma.it/servizio-clienti/documenti-ufficiali/, ed è responsabilità di ECM rendere lì disponibile la sua versione aggiornata.

6 CONTENUTO (CONTENT)

6.1 ASPETTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI (AGREEMENT SETTING)

Le modalità di attivazione del servizio di verifica prevedono le seguenti fasi:

- richiesta: il Cliente richiede l'attività di verifica (Domanda di verifica/Richiesta di preventivo). Il Richiedente interessato a ricevere un servizio per attività di verifica da parte di ECM e deve inviare una richiesta (a mezzo, e-mail, ecc.). Questa richiesta viene portata all'attenzione del Responsabile Commerciale (da ora in poi RC) del settore 81/2008 o al Responsabile Tecnico (da ora in poi RT), che avvia l'iter di riesame dell'ordine, mediante invio al Cliente del modulo di Domanda di verifica/Richiesta preventivo, comunque disponibile nel sito web di ECM. La domanda di verifica/Richiesta di preventivo ha lo scopo di formalizzare la richiesta e deve riportare il dettaglio della tipologia, della ubicazione e delle caratteristiche dell'attrezzatura da ispezionare e della tipologia di verifica da eseguire. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e restituita a ECM con data e firma del richiedente. Questa procedura viene adottata tutte le volte. Per i clienti che vorranno applicare il modulo di offerta accettata per un periodo di 5 anni, dovranno siglare ed accettare le condizioni previste da ECM e sarà sufficiente preselezionare una casella specifica
- offerta: ECM verifica che la richiesta del Cliente sia chiaramente definita e che l'verifica da effettuare rientri nell'ambito di propria competenza. In caso di verifica con esito positivo, ECM invia al Cliente

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	PAG. 10 DI <i>(OUT</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	OF) 29

l'offerta compilata e firmata; il presente Regolamento rimane disponibile nel sito web di ECM https://www.entecerma.it/;

- ordine: il Cliente accetta l'offerta con apposizione di firma ed eventuale timbro. Il presente Regolamento è richiamato nell'offerta e costituisce parte integrante dell'offerta stessa: il Cliente, sottoscrivendo il modulo di offerta, accetta anche il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di verifica e le condizioni economiche stabilite da ECM nell'offerta stessa. Il cliente deve inviare il preventivo firmato per accettazione ad ECM a mezzo, e-mail, posta, fax. I preventivi hanno una validità di 30 giorni. Nel caso in cui il Cliente restituisse ad ECM il preventivo firmato oltre la sua data di validità, è facoltà di ECM valutare se accettarlo o meno;
- accettazione dell'incarico (applicabile solo alle verifiche periodiche e straordinarie secondo DM 11/04/2011).

Al ricevimento dell'offerta firmata dal Cliente, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, ECM procede all'apertura dell'intervento. Qualora, però, dal riesame dei documenti restituiti dal cliente emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di ECM richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter.

6.2 ESECUZIONE DELLE VERIFICHE (INSPECTION PHASE)

ECM pianifica l'attività di verifica in base alla data di scadenza della precedente verifica periodica e a specifici accordi presi con il datore di lavoro e individua il verificatore per l'esecuzione della verifica.

Il verificatore designato per la verifica prende i contatti per concordare la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica (in giorni e in orari lavorativi 09:00-18:00).

Per le attrezzature acquisiti ma già scaduti ECM provvede ad individuare immediatamente il verificatore per l'effettuazione della verifica e a darne comunicazione al Cliente cui spetterà la definizione della data per l'effettuazione della visita.

Il Cliente può fare sempre obiezione, in forma scritta, sulla nomina del verificatore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

Per lo svolgimento delle attività di verifica, ECM si avvale di personale competente e qualificato che può essere dipendente o a contratto.

Le informazioni circa la qualifica, l'addestramento, l'esperienza acquisita, la formazione ed il monitoraggio del personale coinvolto nelle attività di verifica sono gestite ed archiviate da ECM.

6.2.1 VERIFICHE IN ACCORDO ALD. Lgs 81/2008 (INSPECTIONS AS PERD. Lgs 81/2008)

Il campo di applicazione del presente paragrafo è l'esecuzione di verifiche di

- Effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/08
- 1. Per ciascuna di queste tipologie di verifica ECM esegue verifiche periodiche,

La periodicità con cui il datore di lavoro deve richiedere le verifiche periodiche e la suddivisione della tipologia di impianti è riportata in Tabella 1.

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Codice documento	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	(Document code) RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	PAG. 11 DI (OU OF) 29

ALLEGATO VII VERIFICHE ATTREZZATURE

Tabella 1

Descrizione della tipologia di Attrezzatura	periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale 1 anno
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale 1 anno
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale 2 anni
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale 2 anni
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale 2 anni
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x	
numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale 3 anni
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar	
luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere	Verifica annuale 1 anno
maggiore di 500 mm	vermed dimidale 2 dime
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale 1 anno
Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne	Verifica biennale 2 anni
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata	
verticalmente	Verifica annuale 1 anno
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non	
azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale 1 anno
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non	
azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare	Verifica biennale 2 anni
e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale 1 anno
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale 1 anno
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale 2 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale 2 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale 3 anni



Codice
documento
Document code)

Numero revisione (Version number)

01

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 12 DI *(OUT OF)* 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento Biennale 2 anni Verifica integrità decennale 10 anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento quadriennale 4 anni Verifica integrità decennale 10 anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento quinquennale 5 anni Verifica integrità decennale 10 anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento quinquennale 5 anni Verifica integrità decennale 10 anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento quinquennale 5 anni Verifica integrità decennale 10 anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento triennale 3 anni Verifica integrità decennale 10 anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in l e II categoria	Verifica di funzionamento quadriennale 4 anni Verifica integrità decennale 10 anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapore d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale 2 anni Visita interna: biennale 2 anni Verifica di integrità: decennale 10 anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS < 350\ ^{\circ}C$	Verifica di integrità: decennale 10 anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento quinquennale 5 anni Verifica integrità decennale 10 anni
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica di funzionamento quinquennale 5 anni

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP	01	APPROVATO (APPROVED)	PAG. 13 DI (OUT OF) 29

Le verifiche straordinarie vengono eseguite in caso di:

- modifica sostanziale dell'attrezzatura,
- richiesta del datore di lavoro.

In Tabella 2 si riportano le condizioni da seguire/rispettare in caso di esecuzione di verifiche straordinarie.

Tipologia di verifica straordinaria	Condizioni di esecuzione	Scadenza delle verifiche periodiche
Modifica sostanziale dell'attrezzatura	Il datore di lavoro deve motivare la richiesta al fine di individuare le modifiche e le parti dell'attrezzatura da verificare in modo puntuale	Deve essere precisato l'oggetto della verifica al fine di valutare se modificare o meno la scadenza delle verifiche periodiche
Richiesta del datore di lavoro	Il datore di lavoro può chiedere verifiche straordinarie per qualsiasi ragione (es. infortunio, anomalie manifestatesi sull'impianto, a seguito di incendio, allagamento etc)	/

Tabella 2

N.B. Per maggiori dettagli vedi tabella in allegato Modulo P81-2008_M00_V00

6.2.1.1 ORGANIZZAZIONE DELL'VERIFICA (ORGANIZATION OF THE INSPECTION)

Acquisito l'ordine secondo quanto sopra riportato al paragrafo 6.1, ECM:

- 1. pianifica l'attività di verifica, oltre che in base alla data di scadenza della precedente verifica periodica e specifici accordi presi con il datore di lavoro (v. paragrafo 6.2), anche in base a
 - o data di arrivo dell'ordine di verifica
 - particolare complessità dell'attrezzatura
- 2. affida l'incarico al verificatore di zona o ad un suo sostituto, sulla base delle sue competenze, che prende contatti con il Cliente, come da paragrafo 6.2

L'verifica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- 1. attività preliminari e esame della documentazione,
- 2. esame a vista delle attrezzature,
- 3. effettuazione di prove,
- 4. redazione del rapporto di verifica e del verbale di verifica,
- 5. comunicazioni all'organo di vigilanza.

Nel corso di tutte le attività di cui ai punti sopra, da eseguire in sede del cliente, il verificatore di ECM è tenuto ad esibire il cartellino identificativo.

6.2.1.1.1 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE (DOCUMENTATION ASSESSMENT)

Prima di eseguire le attività in campo il verificatore si accerta della presenza dell'assistenza tecnica fornita dal cliente ed esamina la documentazione tecnica dell'attrezzatura (es. Manuale di uso e manutenzione, progetto, documentazione recante la descrizione dell'attrezzatura realizzato che ne consenta l'identificazione e una verifica affidabile), che deve essere resa disponibile dal datore di lavoro.

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	PAG. 14 DI <i>(OUT</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	of) 29
TITO A ROCK METATO DECOLAMENTO DELLE VEDIFICIJE DEDIODICIJE D. L. a. 91/2009				

Nel caso in cui il verificatore incaricato inizi l'verifica ma non riesca a procedere con l'attività di verifica per circostanze imputabili al Committente (es: assenza o presenza parziale della documentazione necessaria per effettuare la verifica, assenza di assistenza da parte dell'operatore, ecc.) sospende la verifica dandone adeguata motivazione sul rapporto di verifica (Rv) di cui viene rilasciata copia al Cliente.

In caso di sospensione per circostanze imputabili al Committente, il Datore di lavoro del Committente dovrà risolvere le problematiche riscontrate dando comunicazione a ECM della avvenuta risoluzione.

ECM, a fronte di tale comunicazione, provvederà a ripianificare l'effettuazione/completamento dell'attività di verifica.

ECM si riserverà, nel caso di sospensione della verifica, di chiedere il pagamento per l'uscita a vuoto del verificatore e, in caso di mancata risoluzione delle sopraindicate problematiche riscontrate, si riserverà di formalizzare al Committente, via e-mail, posta o fax, la rinuncia all'incarico.

Per tutto il periodo di sospensione dell'attività di verifica, la responsabilità della mancata verifica ai sensi del D. Lgs 81/2008 rimane in capo al Datore di lavoro del Committente.

6.2.1.1.2 ESAME A VISTA DELLE ATTREZZATURE (CHECK OF PREMISES AND EQUIPMENT UNDER INSPECTION)

La fase successiva all'esame della documentazione è l'esame a vista dei luoghi di lavoro e degli impianti, che ha lo scopo di controllare che essi siano in perfetta condizione e stato di uso secondo la regola dell'arte. L'esame a vista deve essere condotto con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal Committente.

6.2.1.1.3 EFFETTUAZIONE DELLE PROVE (TESTING PHASE)

Le prove vengono eseguite sulla base di istruzioni tecniche e operative dell'Organismo ECM riportate nel check list.

6.2.1.1.4 REDAZIONE DEL RAPPORTO E DEL VERBALE DI VERIFICA (DRAFTING OF INSPECTION REPORT AND INSPECTION CERTIFICATE)

Tutte le fasi della verifica vengono eseguite mediante utilizzo del Verbale di verifica (Rv), che viene utilizzato dal verificatore come guida per le attività di verifica e alla Check list operativa-

Tutti i verbali redatti dai Verificatori vengono riesaminati dal Responsabile Tecnico dell'Organismo ECM. Il riesame viene eseguito prima possibile e comunque entro i termini stabiliti per la spedizione del verbale al cliente.

Nel caso il responsabile Tecnico reputi il verbale esaustivo e corrispondente alle norme ed ai criteri stabiliti, lo valida e lo invia. Se RT approva il verbale verrà spedito al cliente tramite la ST segreteria tecnica.

Nel caso in cui, durante il riesame il Responsabile Tecnico rilevasse errori di compilazione del documento, il verificatore dovrà effettuare il prima possibile le correzioni richieste al fine di re-inviare il Vv al Responsabile Tecnico, il quale, una volta approvato, lo invia al cliente.

Nel caso in cui, in seguito al riesame, il Responsabile Tecnico non fosse in accordo con le decisioni prese dal verificatore oppure rilevasse errori nell'esecuzione delle prove, sarà sua facoltà valutare la ripetizione dell'verifica.

ECM.	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	PAG. 15 DI <i>(OUT</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	оғ) 29

Al termine delle attività di verifica e delle attività di stesura del Verbale di verifica l'amministrazione di ECM emette fattura relativa al lavoro svolto.

6.2.1.1.5 ESITO DELLA VERIFICA E COMUNICAZIONI ALL'ORGANO DI VIGILANZA (OUTCOME OF THE INSPECTION AND ITS NOTIFICATION TO THE VIGILANCE AUTHORITY)

L'esito della verifica eseguita può essere:

- 1. <u>positivo</u>: in questo caso, l'Organismo ECM invia il Verbale di verifica al Cliente entro 25 gg dalla data di esecuzione della verifica;
- 2. <u>positivo con osservazioni</u>: anche in questo caso l'organismo ECM invia il verbale di verifica al cliente entro 25 gg dalla data di esecuzione della verifica; le osservazioni, non significative ai fini della sicurezza dell'attrezzatura, devono essere sanate dal Cliente il prima possibile e non oltre 60 gg dalla ricezione del verbale.
 - Il Cliente, ad avvenuta risoluzione delle osservazioni, ne deve dare comunicazione scritta ad ECM. La conformità della chiusura delle osservazioni sarà controllata da ECM in occasione della successiva verifica periodica;
 - Nel caso di mancata chiusura delle osservazioni nella verifica successiva, ECM si riserva di interrompere la verifica secondo quanto riportato al paragrafo 6.2.1.1.1.
- 3. Un verbale con esito positivo con osservazioni può scaturire da carenze di sicurezza dell'attrezzatura negativo: un verbale ha esito negativo nel caso in cui vengono rilevate non conformità per le quali si ravvisano reati sanzionabili ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 81/2008.
 - Il verificatore deve redigere il Vv e dare tempestiva comunicazione dell'esito dello stesso al Responsabile Tecnico.
 - Qualora il Responsabile Tecnico dell'Organismo ECM, dopo riesame, confermasse l'esito dell'verifica, l'Organismo ECM informa sia il Cliente che gli organi di vigilanza competenti (INAIL/ASL), inviando il verbale di verifica. L'Organismo ECM invia il verbale di verifica entro massimo quattro giorni dalla data di esecuzione della verifica.

6.2.2 VERIFICHE IN ACCORDO ALDM 11/04/2011 E SS.MM.II (INSPECTIONS AS PERDM 11/04/2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS)

Il campo di applicazione del presente paragrafo è riferito:

- agli ascensori in uso permanente negli edifici e nelle costruzioni;
- agli apparecchi di sollevamento che si muovono in spazi di percorso definiti anche in assenza di guide rigide.

Rimangono esclusi i seguenti sistemi impianti di sollevamento e ascensori:

- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- gli ascensori da cantiere;
- gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fi ni militari o di mantenimento dell'ordine;
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e verifica delle macchine;

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	Pag. 16 di <i>(out</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	of) 29

- i treni a cremagliera;
- le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Le operazioni di verifica periodica (biennale) sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'attrezzatura sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

La manutenzione di tutto il sistema dell'attrezzatura deve essere eseguita da una ditta specializzata munita di abilitazione in base al D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767 e recepita anche dal D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162. Eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente.

Nota: in presenza di impianti costruiti dal 01/07/1999, ECM verificherà la rispondenza ai requisiti del DPR 162/99 e ss.mm.ii.

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- le parti delle quali dipende la sicurezza dell'ascensore o dell'attrezzatura di sollevamento sono in condizioni di efficienza e di corretto funzionamento;
- i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente;
- stato ottemperato quanto prescritto ed impartito in precedenti verifiche;
- verifica dell'annotazione dell'esito delle prove effettuate dalla ditta di manutenzione.

L'attività di verifica ECM esclude l'esame della conformità dell'attrezzatura alle norme/leggi al momento dell'installazione, in quanto di pertinenza dell'organismo di certificazione che ha rilasciato l'attestato di esame CE o che ne ha permesso la messa in servizio oppure dell'ente pubblico (ENPI, ISPESL, ecc.) che ha effettuato il collaudo.

Al termine della verifica, il verificatore di ECM compila il verbale di Verifica comunicando al Cliente l'esito positivo o negativo della stessa.

Nel caso di "esito positivo" dell'attrezzatura sottoposta a verifica può essere mantenuta in servizio ottemperando alle eventuali osservazioni verbalizzate nel più breve tempo possibile.

Nel caso di "esito negativo" l'attrezzatura non può essere mantenuta in servizio e il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le non conformità rilevate e, a lavori ultimati, richiedere a ECM verifica straordinaria prima della rimessa in servizio dell'attrezzatura.

ECM ai sensi delDM 11/04/2011 e ss.mm.ii comunicherà l'esito negativo della verifica al Comune di competenza entro 5 giorni dalla data di effettuazione della visita. Il Comune ne disporrà il fermo dell'attrezzatura.

Nel caso in cui, nonostante l'ordinanza di fermo, l'ascensore venga mantenuto in esercizio, la polizia amministrativa procederà a carico del Proprietario o del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Una volta eseguiti i lavori necessari per rimuovere le prescrizioni evidenziate in sede di verifica periodica, il Proprietario dovrà richiedere una Verifica straordinaria.

Tale verifica straordinaria dovrà evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo della precedente verifica.

Il verificatore ECM lascia una copia del verbale di verifica sul posto al proprietario dell'attrezzatura o ad un suo delegato e una copia alla ditta di manutenzione; una copia del verbale verrà comunque-inviata al Cliente successivamente alla verifica, unitamente alla fattura.

La documentazione prodotta durante l'verifica viene analizzata ed approvata dal Responsabile Tecnico di ECM e, qualora sia il Responsabile stesso ad effettuare l'attività di verifica, dal suo sostituto; qualora entro 30 giorni dal termine della verifica il Cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di ECM, il verbale di verifica dovrà intendersi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, ECM dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del verbale, ne darà comunicazione formale al

ENTE RTVP 01 APPROVATO (APPROVED)	ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	PAG. 17 DI <i>(OUT</i>
MACCHINE			01		

Cliente e alla ditta di manutenzione, fornendo le opportune spiegazioni ed indicazione delle azioni successive ed inviando al cliente il verbale che annulla e sostituisce il precedente.

Nel caso di verbali con esito negativo lo stesso verrà analizzato ed approvato dal Responsabile Tecnico o suo sostituto entro 2 giorni dall'effettuazione della visita e, qualora entro 3 giorni dal termine della verifica il Cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di ECM, il verbale di verifica dovrà intendersi automaticamente confermato.

Il verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'attrezzatura, a cura del Cliente.

Il proprietario dell'attrezzatura o il suo legale rappresentante devono richiedere la <u>verifica straordinaria</u> nei seguenti casi:

- a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, dopo aver ottemperato a tutti i lavori necessari;
- in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio (il proprietario o
 il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone,
 immediatamente, il fermo dell'attrezzatura. Per la rimessa in servizio dell'attrezzatura, è necessaria
 una verifica straordinaria, con esito positivo);
- dopo ogni modifica costruttiva dell'attrezzatura, non rientrante nell'ordinaria e straordinaria manutenzione (ad esempio: cambiamento della velocita; il cambiamento della portata; il cambiamento della corsa; il cambiamento del tipo di azionamento, quali idraulico o elettrico; la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro - pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali).
- richiesta per riattivazione impianto.
- Richiesta per attivazione impianto.

Si possono presentare due casi:

- comunicazione di messa in servizio al comune effettuata oltre i 60 gg dalla data della dichiarazione o di fine installazione;
- riattivazione dell'attrezzatura dopo un periodo di dismissione.

La verifica in entrambi i casi consiste in:

- controlli della verifica periodica (funzionamento regolare dell'attrezzatura e di tutti i dispositivi di sicurezza, verifica che non ci siano state modifiche rispetto alla documentazione);
- controllo che durante il periodo di fermo, specialmente nel caso di impianto non nuovo, non siano intervenute situazioni che posso aver compromesso l'efficienza e la funzionalità di parti dell'attrezzatura (ossidazione, batterie tampone, ecc.);
- controllo nel caso di impianto nuovo della documentazione di collaudo/installazione (dichiarazione di conformità, attestato CE di conformità ed eventuali allegati, elenco dei componenti di sicurezza, ecc.) allo scopo di verificare e individuare eventuali modifiche intervenute nel tempo trascorso dal collaudo/installazione.

Inoltre è facoltà del cliente chiedere l'effettuazione di una <u>verifica straordinaria</u> per motivi diversi da quelli sopra.

Nel caso in cui in fase di verifica periodica il verificatore dovesse rendersi conto che è stato modificato/sostituito un componente di sicurezza, effettua contestualmente anche la <u>verifica straordinaria</u>, recuperando la documentazione relativa ai componenti modificati.

Le <u>verifiche straordinarie</u> svolte in seguito a modifiche rilevanti dell'attrezzatura vengono svolte secondo quanto previsto dalla procedura per il rilascio delle certificazioni secondo l'Allegato VIII e la periodicità rimane comunque inalterata.

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	PAG. 18 DI <i>(OUT</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	OF) 29

Nel caso delle <u>verifiche straordinarie</u> il cliente è tenuto a consegnare a ECM gli attestati CE del tipo e le dichiarazioni di conformità dei componenti sostituiti.

La gestione ed effettuazione delle <u>verifiche straordinarie</u> avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte.

6.2.3 TRASMISSIONE ESITI POSITIVI VISITE STRAORDINARIE IN AMBITO DM 11/04/2011 (NOTIFICATION OF POSITIVE OUTCOMES OF UNPLANNED INSPECTIONS ACCORDING TODM 11/04/2011)

A seguito di esito positivo della verifica straordinaria, ECM trasmette comunicazione all'ufficio comunale competente (allegando copia del verbale) per permettere la riattivazione dell'attrezzatura.

6.2.4 PRESCRIZIONI PER L'USO DEL VERBALE (PRESCRIPTIONS ABOUT USAGE OF THE CERTIFICATE OF INSPECTION)

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il verbale di verifica per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'verifica.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ECM intraprende le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei verbali di verifica rilasciati da ECM, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

6.3 IMPEGNI DI ECM (ECM DUTIES)

ECM si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento ECM. Inoltre,

- si impegna ad operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza: ECM garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di verifica agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
 - imparzialità: ECM nel suo ruolo di Organismo di Verifica di Tipo A è tenuto a garantire la propria imparzialità nel corso di tutte le attività di valutazione della conformità e dispone di un processo di analisi, valutazione e gestione dei rischi all'imparzialità.
 - ECM si impegna a non essere collegato ad una parte direttamente coinvolta in attività/situazioni di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, commercializzazione, possesso, utilizzo e manutenzione dei prodotti verificati o simili a quelli verificati ed a questi concorrenziali.
 - In qualità di Organismo di Verifica, ECM non può in alcun modo fornire servizi di consulenza inerenti alle attività in oggetto.
 - Inoltre, ECM non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di verifica.
 - o riservatezza: tutto il personale ECM, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione non sono divulgate a terzi senza aver

ENTE CERTIFICAZIONE	Codice documento (Document code) RTVP 81-2008	Numero revisione (Version number) 01	Bozza / Approvato (Draft / Approved) APPROVATO (APPROVED)	PAG. 19 DI (OUT OF) 29
MACCHINE	O DOCUMENTO: DE	GOLAMENTO DELLE VERIEICHE	DEDIODICHE D. Lec. 91/20	00

ottenuto il consenso scritto del Cliente. ECM, infatti è responsabile della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di verifica che sono da considerarsi informazioni proprietarie e che devono essere tenute riservate. Nel caso in cui ECM intenda rendere pubbliche delle informazioni, è tenuto ad informare il Cliente, ad eccezione del caso delle informazioni rese di dominio pubblico dal Cliente stesso o nel caso di specifico accordo tra ECM e il Cliente.

Nel caso in cui ECM sia obbligato per legge, o autorizzato da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate (si tratta del caso in cui la richiesta pervenga dall'ente di accreditamento, dalle autorità competenti, o dalle autorità giudiziarie), queste sono notificate al Cliente a meno che la legge non lo proibisca.

Le informazioni riguardanti il Cliente che ECM ottiene da fonti diverse del cliente stesso (es. reclamante, autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. ECM mantiene riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) a meno di accordi presi con la fonte stessa.

- In caso di sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di ECM, ECM si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; ECM non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con ECM, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
- garantisce adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività:
- si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria degli impianti secondo le modalità indicate nel presente regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente.
- garantisce che tutto il personale ispettivo (sia dipendente che collaboratore) impiegato per le attività di verifica sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di verifica, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

6.4 IMPEGNI DEL CLIENTE (CUSTOMER'S DUTIES)

La prima verifica periodica é finalizzata a:

a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore. tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione. "D.M. 11 aprile 2011" 5 matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Il Cliente si impegna pertanto a:

- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del Cliente stesso, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da ECM e accettare altresì ispettori ECM in affiancamento/addestramento e ispettori ECM in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- incaricare la ditta di manutenzione dell'attrezzatura per l'effettuazione delle manovre sull'impianto in supporto al personale di ECM;

	ECM.
	ENTE
(CERTIFICAZIONE
	MACCHINE

Codice
documento
(Document code)

RTVP

81-2008

nt code)

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 20 DI (OUT OF) 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

Numero revisione (Version number)

01

- fornire tutte le informazioni/documenti che ECM potrà richiedere in quanto necessari alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente ad ECM qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'attrezzatura;
- garantire al personale ECM (interno ed esterno) l'accesso ai documenti ed informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività ed il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire al personale ispettivo ECM l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;
- mettere a disposizione del personale ispettivo ECM, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:

prendere visione della seguente documentazione:

- 1. dichiarazione CE di conformità;
- 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
- 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
- 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
- 5. istruzioni per l'uso.
- b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
- d) controllarne lo stato di conservazione;
- e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
- 3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV.
- 3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto 3.1.2., devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.
- 3.2. Verifiche periodiche successive alla prima.
- 3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al punto 3.1.2. e con la periodicità indicata nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
- 3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.

ECM
ENTE
CERTIFICAZIONE
MACCHINE

Codice
documento
(Document code)

Numero revisione (Version number)

01

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 21 DI (OUT OF) 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

- 3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato. Sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche. 3.3. Verifica delle macchine per centrifugare.
- 3.3. 1. La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti: a) prova di funzionamento: b) verifica di integrità a macchina smontata.
- 3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo. deve essere verificata la corretta sequenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro.
- 3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto. la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità prevista in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.
- 3.3.4. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale. con macchina smontata. i seguenti componenti:
- a) paniere.
- b) albero.
- c) apparato frenante (disco o tamburo freno).
- 3.3.5. Vengono controllati inoltre; l'involucro di contenimento esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali dell'edificio.
- 3.3.6. Le macchine per centrifugare operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive, installate in data antecedente al 21 settembre 1996. limitatamente al rischio di esplosione e incendio. dovranno rispondere a quanto riportato sulla circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza "D.M. 11 aprile 2011" 6 sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla sicurezza delle macchine.
- 3.3.7. La verifica a macchina smontata c la prova di funzionamento assumono la cadenza prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
- 3.3.8. Le macchine messe in servizio con marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti interne secondo le specifiche dettate dal fabbricante. la prova di funzionamento con il relativo controllo di tutti i dispositivi installati per l'annullamento del rischio di esplosione o incendio. Dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dal costruttore e riportate sulle istruzione per l'uso e la manutenzione.
- 3.3.9. La periodicità di verifica degli idroestrattori operanti con solventi infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi indipendentemente dalla data di messa in servizio.

ECM
ENTE
CERTIFICAZIONE
MACCHINE

Codice
documento
(Document code)

Numero revisione (Version number)

01

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO *(APPROVED)*

PAG. 22 DI (OUT OF) 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

- 4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR
- 4.1. Periodicità delle verifiche
- 4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.
- 4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4. per verifiche periodiche si intendono: a) La «prima delle verifiche periodiche»: b) Le «verifiche periodiche successive»: b1) di funzionamento; b2) interna; b3) di integrità (decennali).
- 4.1.3. Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
- 4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/12008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico.
- 4.2. La prima delle verifiche periodiche
- 4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329.
- 4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.
- 4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1., sono i seguenti:
- a. Individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme).
- b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto. in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme.

ECM FOR POINT SHOPE
ENTE
CERTIFICAZIONE
MACCHINE

Codice
documento
Document code)

Numero revisione (Version number)

01

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO *(APPROVED)*

PAG. 23 DI (OUT OF) 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329: d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.

- 4.2.4. Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell'insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell'insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione "D.M. 11 aprile 2011" 7 dell'insieme c sul rispetto delle istruzioni per l'uso. da inserire nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, comma I del presente decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un'unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell'insieme come «membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell'insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme.
- 4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme (o nel verbale relativo all'insieme nel suo complesso nel caso di insieme considerato come unità indivisibile). occorre evidenziare per le attrezzature componenti l'insieme: a) quelle marcate CE; b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL; c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme.
- 4.3. Le verifiche periodiche successive
- 4.3.1. La verifica di funzionamento
- 4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:
- a) esame documentale:
- b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione:
- c) controllo dei parametri operativi.
- 4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni oppure ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all'accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.

ECM
ENTE
CERTIFICAZIONE
MACCHINE

Codice
documento
(Document code)

Numero revisione (Version number)

01

Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 24 DI (OUT OF) 29

TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/2008

DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC D. Lgs. 81/2008

- 4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329. 4.3.2. La verifica di integrità decennale
- 4.3.2.1. La verifica di integrità consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:
- a) data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura:
- b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
- c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
- d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).
- 4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service - FFS-), per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati, le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all'INAIL per l'inserimento nella banca dati informatizzata, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti per territorio. "D.M. 11 aprile 2011" 8 4.3.2.3. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all'interno. Anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente. l'ispezione e' integrata limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte la «pressione massima ammissibile» (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
- 4.3.2.4. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente. o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrità delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
- 4.3.2.5. La prova di pressione idraulica può essere sostituita. in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela. con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.
- 4.3.2.6. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' l'esame visivo interno. ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura.

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	Pag. 25 di <i>(out</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	OF) 29

- 4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore
- 4.4.1. La visita interna consiste nell'esame visivo delle parti dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente.
- 4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessiti, a fronte di situazioni evidenti di danno, è consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio del generatore stesso.
- 4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore
- 4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli previsti al punto 4.3. 1 si effettua, durante la verifica di funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto.
- 4.6. Verifica di impianti di riscaldamento
- 4.6.1. Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW devono rispettare. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso. le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL.
- 4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari
- 4.7.1. I recipienti di capacità fino a 13 m³ contenenti GPL possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6 del presente decreto.
- 4.7.2. Le modalità di effettuazione della verifica di integrità sui recipienti di capacità non superiore a 13 m³ contenenti GPL. Con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche restano disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo 6 del presente decreto.
- 4.7.3. Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o di abrasione o di erosione, la verifica d'integrità consiste in una prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas contenuto. Alla pressione di 1.1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). ed in una prova di ermeticità al vuoto. Il grado di vuoto nell'intercapedine sarà spinto fino a 1000 micron Hg e sarà controllato con un vacuometro; la prova avrà la durata minima di 3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della prova il grado di vuoto nell'intercapedine, letto al vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura iniziale. Non è richiesto il controllo spessimetrico.
- 4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di lavoro all'altro, possono essere assoggettati a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziché presso il cantiere di lavoro.

ECM SHOW	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)

PAG. 26 DI (OUT OF) 29

- 4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro.
- 4.8. Considerazioni generali "D.M. 11 aprile 2011" 9
- 4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticità per l'esercizio, il soggetto incaricato deve ordinare il divieto d'uso della attrezzatura.
- 4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche l'attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita.
- 5. Procedure amministrative
- 5.1. La prima delle verifiche periodiche
- 5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
- 5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche. comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.
- 5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
- 5.2. Verifiche periodiche successive alla prima
- 5.2.1. Con la periodicità prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

ECM.	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	DAG 27 DI /QUIT
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	PAG. 27 DI (OUT OF) 29

5.3. Disposizioni consumi

- 5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
- 5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
- 5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature. per l'inserimento in banca dati.

5.4. Disposizioni transitorie

5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia all'INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo possesso. riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982. rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive alla prima. (1) da trattarsi come generatori di vapor d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo all'articolo 3 del decreto ministeriale l° dicembre 1975 (2) per gli obblighi di verifica relativi all'impianto di riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.

- il libretto dell'attrezzatura (o fascicolo tecnico) aggiornato con tutte le eventuali modifiche apportate nel tempo all'impianto stesso (per gli ascensori collaudati e messi in esercizio prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162, restano validi i libretti di immatricolazione originari);
- i manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità dell'attrezzatura e comunicazioni inviate al Comune ai sensi delDM 11/04/2011 e ss.mm.ii;
- i verbali dell'ultima verifica periodica e di eventuali verifiche straordinarie eseguite sugli impianti;
- i rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'attrezzatura oggetto di verifica;
- ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica costruttiva dell'attrezzatura), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a ECM le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale ECM, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con ECM ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	PAG. 28 DI <i>(OUT</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	of) 29
TITOLO DOCUMENTO DECOLAMENTO DELLE VEDICILE DEDIODICHE D. Les. 04/2000				

- accettare gli esiti delle verifiche e gestire le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, ECM ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

6.5 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI (APPEALS, COMPLAINTS, DISPUTES)

Nella lettura dei prossimi sotto-paragrafi, si faccia riferimento alle definizioni di reclamo, ricorso e contenzioso fornite al paragrafo 4.

6.5.1 RECLAMI (COMPLAINTS)

ECM prende in considerazione reclami sia scritti che verbali pervenuti da clienti o altre parti interessate. I reclami inviati in forma anonima vengono presi in considerazione solo se afferiscono alla qualità, efficacia, prestazione, sicurezza degli "oggetti" ispezionati da ECM.

Ogni reclamo viene registrato in elenco interno di ECM.

ECM esamina il reclamo al fine di determinare se vi siano gli estremi per considerarlo fondato o meno. Se il reclamo è infondato, ECM contatta il cliente per informalo della valutazione e dirimere la questione. In caso di reclamo fondato, invece, ECM procede come segue:

- A. se il reclamo si riferisce direttamente all'operato di ECM, ECM analizza i fatti descritti e le relative evidenze documentali ed esamina le eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto ed applicabile, ECM adotta correzioni intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante; poi, una volta individuata la causa all'origine del reclamo, adotta azioni correttive;
- B. se, invece, il reclamo si riferisce alla non idoneità di un "oggetto" ispezionato, ECM procede ad un riesame completo della pratica finalizzato a verificare la correttezza dell'attività svolta in termini di metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di verifica e rendicontazione dei risultati.
 - o se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di ECM, ECM procede come in "A";
 - o se, invece, dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile ad anomalie nell'operato di ECM ma a fattori diversi, ECM notifica per iscritto al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.

I procedimenti di cui ai punti A) e B) sono condotti da personale incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione della funzione Assicurazione Qualità di ECM.

A conclusione delle attività di cui sopra, ECM, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta col reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, ed eventualmente in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

6.5.2 RICORSI - O APPELLI (APPEALS)

Il Cliente che si avvale dei servizi di verifica di ECM ha facoltà di presentare ricorsi contro decisioni o atti di ECM. In tale caso, deve presentarli in forma scritta a mezzo posta (raccomandata A/R), fax o posta elettronica certificata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto contro cui vuole ricorrere.

ECM	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	PAG. 29 DI <i>(OUT</i>
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	RTVP 81-2008	01	APPROVATO (APPROVED)	оғ) 29

ECM prende in considerazione tutte le comunicazioni di ricorso senza discriminazione e conferma la presa in carico del ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla sua ricezione, impegnandosi a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.

Ogni reclamo viene registrato in elenco interno di ECM.

Se l'esito dell'accertamento sulla fondatezza porta ECM all'accettazione del ricorso, ECM lo gestisce con lo stesso approccio dei reclami, ovvero definendo azioni di trattamento, indagando la causa (almeno più probabile) della problematica e definendo azioni correttive. Qualora il ricorso afferisca a procedimenti tecnici, ECM segue l'approccio spiegato al paragrafo 6.5.2, punto B dell'elenco. ECM, al termine della gestione del ricorso, fornisce riscontro a chi lo ha presentato.

6.5.3 CONTENZIOSI (DISPUTE)

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro di Bologna.

6.6 CONDIZIONI CONTRATTUALI (CONTRACTUAL CONDITIONS)

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (comprese le modalità di pagamento, la validità del preventivo, etc), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di offerta sottoscritto dalle parti.

Gli importi per l'esecuzione delle ispezioni sono contenuti nel Tariffario ECM, che è alla base dell'offerta economica formulata a seguito della valutazione della specifica richiesta di verifica in linea con quanto emanato dal Ministero del lavoro m_lps.32.REGISTRO UFFICIALE.U.0018860.04-12-2020.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai Clienti è cura di ECM informare gli stessi a mezzo e-mail.

6.7 UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA CONGIUNTAMENTE AL MARCHIO ECM (USAGE OF ACCREDIA MARK ALONG WITH ECM MARK)

(Tale utilizzo è da considerarsi solo se e quando ACCREDIA avrà accreditato ECM per questo Regolamento.) I Verbali di verifica riportano il Marchio ACCREDIA solo nell'ambito degli accreditamenti applicabili a ECM. Informazioni aggiornate sullo stato di accreditamento di ECM nei vari schemi/settori sono disponibili nei siti web http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ e https://www.accredia.it/banche-dati/.

Il marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello di ECM, deve essere utilizzato secondo i criteri di cui al Regolamento RG-09 scaricabile sul sito www.accredia.it.

ECM è tenuto a segnalare ad ACCREDIA qualsiasi uso improprio o abuso del marchio di accreditamento ACCREDIA di viene a conoscenza.

6.8 ALLEGATI

Modulo P81-2008_M00 dettaglio "Previsione durata ispezione"

TITOLO DOCUMENTO: ALLEGATI DOCUMENT TITLE: ATTACHMENTS

	ALI	LEGA	\TI
ΔΤΤ	ACHI	MFN	TS



Codice d	locumento
(Docum	ent code)

P81-2008_M00

Numero revisione (Version number)

00

APPROVATO
(APPROVED)

Status: Bozza / Approvato

(Draft / Approved)

PAG. 1 DI *(OF)* 6

TITOLO DOCUMENTO: PREVISIONE DURATA ISPEZIONE

DOCUMENT TITLE: ESTIMATED DURATION OF INSPECTION

BD. LGS 81/2008

APPARECCHIATURE DA SOTTOPORRE A REVISIONE PERIODICA

STIMA TEMPO ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO VII

Tabella n. 1°		
Attrezzature di lavoro del gruppo SP Sollevamento persone	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna	1.5 h	1 h
Ascensori e montacarichi da cantiere	2 h	1.5 h
Carri raccogli frutta	2 h	1 h
Scale aeree ad inclinazione variabile manuali	1.5 h	1 h
Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate	1.5 h	1 h
Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale	1.5 h	1 h
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato	1.5 h	1 h
Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi i relativi argani Nota: si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante. Gli argani se compresi nel ponte sono parte integrante dello stesso, non hanno una matricola propria e rientrano nella stessa prestazione.	1.5 h	1 h

Tabella n. 1B	/	
Attrezzature di lavoro del gruppo SC Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso	1.5 h	1 h
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	2 h	1.5 h
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	2 h	1.5 h
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	2 h	2 h
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole	1.5 h	1 h
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	2 h	1.5 h
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	2 h	1.5 h



P81-2008_M00

Numero revisione (Version number)

00

Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 2 DI *(OF)* 6

TITOLO DOCUMENTO: PREVISIONE DURATA ISPEZIONE

DOCUMENT TITLE: ESTIMATED DURATION OF INSPECTION

Tabella n. 1B		
Attrezzature di lavoro del gruppo SC Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	2 h	1.5 h
Idroestrattori a carica continua (verifica di funzionamento)	1.5 h	1 h
Idroestrattori a carica discontinua (verifica di funzionamento)	1.5 h	1 h
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica di funzionamento)	1.5 h	1 h
Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina smontata)	1.5 h	1 h
Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina smontata)	1.5 h	1 h
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata)	1.5 h	1 h
Per ogni paniere di riserva (idroestrattori)	1 h	0.5 h
Argani e paranchi	1 h	0.5 h
Gru a struttura limitata fino a 500 kg (bandiera, mensola)	1 h	0.5 h
Gru a struttura limitata oltre 500 kg (bandiera, mensola)	1 h	1 h
Gru a ponte fino a 1.000 kg	1 h	1 h
Gru a ponte fino a 10 t	1 h	1 h
Gru a ponte oltre 10 t	1 h	1 h
Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t	1 h	1 h
Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t	1 h	1 h
Gru a cavalletto	1 h	1 h
Gru a torre	1 h	1 h
Gru a cavalletto per edilizia	1.5 h	1 h
Gru derrik	1.5 h	1 h
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t	1 h	1 h
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t	1 h	1 h
Autogru e simili fino a 10 t	1 h	1 h
Autogru e simili da 10 t fino a 50 t	1 h	1 h
Autogru e simili oltre 50 t	2.5 h	2 h
Gru di categoria non compresa nelle precedenti	2.5 h	2 h



P81-2008_M00

Numero revisione (Version number)

00

Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 3 DI *(OF)* 6

TITOLO DOCUMENTO: PREVISIONE DURATA ISPEZIONE

DOCUMENT TITLE: ESTIMATED DURATION OF INSPECTION

Tabella n.	1C			
Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento:	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (1 di 2)	(2)	(3)	(4)	(5)
Recipienti gas e vapore d'acqua (litri x bar) (6)	75 1			
fino a 1000	4 h	4 h	3 h	3 h
oltre 1000 fino a 8000	4 h	4 h	3 h	3 h
oltre 8000 fino a 27000	5 h	5 h	4 h	4 h
oltre 27000 fino a 125000	5 h	5 h	4 h	4 h
oltre 125000 fino a 343000	5 h	5 h	4 h	4 h
oltre 343000 fino a 729000	6 h	6 h	5 h	5 h
oltre 729000 fino a 1331000	6 h	6 h	5 h	5 h
oltre 1331000 fino a 2197000	6 h	6 h	5 h	5 h
oltre 2197000 fino a 3375000	7 h	7 h	6 h	6 h
oltre 3375000 fino a 4913000	7 h/	7 h	6 h	6 h
oltre 4913000 fino a 5832000	8 h	8 h	7 h	7 h
oltre 5832000	8 h	8 h	7 h	7 h
Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (7)		/	•	•
superficie riscaldata fino a 113 mq	5 h	5 h	4 h	4 h
superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq	6 h	6 h	5 h	5 h
superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq	7 h	7 h	6 h	6 h



P81-2008_M00

Numero revisione (Version number)

00

Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. **4** DI *(OF)* **6**

TITOLO DOCUMENTO: PREVISIONE DURATA ISPEZIONE

DOCUMENT TITLE: ESTIMATED DURATION OF INSPECTION

Tabella n.	1D - A			
Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento:	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (2 di 2)	(2)	(3)	(4)	(5)
Generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq (7)				
producibilità fino a 12 t/h	6 h	6 h	5 h	5 h
producibilità da 12 t/h a 22 t/h	6 h	6 h	5 h	5 h
producibilità da 22 t/h a 37 t/h	7 h	7 h	6 h	6 h
producibilità da 37 t/h a 60 t/h	7 h	7 h	6 h	6 h
producibilità da 60 t/h a 90 t/h	7 h	7 h	6 h	6 h
producibilità da 90 t/h a 132 t/h	8 h	8 h	7 h	7 h
producibilità da 132 t/h a 186 t/h	8 h	8 h	7 h	7 h
producibilità da 186 t/h a 255 t/h	8 h	8 h	7 h	7 h
producibilità da 255 t/h a 342 t/h	10 h	10 h	9 h	9 h
producibilità da 342 t/h a 448 t/h	10 h	10 h	9 h	9 h
producibilità da 448 t/h a 579 t/h	14 h	14 h	12 h	12 h
producibilità da 579 t/h a 735 t/h	14 h	14 h	12 h	12 h
producibilità da 735 t/h a 921 t/h	18 h	18 h	16 h	16 h
producibilità da 921 t/h a 1141 t/h	18 h	18 h	16 h	16 h
producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h	20 h	20 h	18 h	18 h
producibilità oltre 1397 t/h	20 h	20 h	18 h	18 h
Tubazioni	P	•		
Per ogni tubazione	3	h	2 h	2 h



P81-2008 M00

Numero revisione (Version number)

00

Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

PAG. 5 DI *(OF)* 6

TITOLO DOCUMENTO: PREVISIONE DURATA ISPEZIONE

DOCUMENT TITLE: ESTIMATED DURATION OF INSPECTION

Tabella n. 1D -B		
Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Impianti di riscaldamento oltre 116 kW		
		•

INSIEMI:

La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature, rientranti nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, componenti l'insieme. Per insiemi, costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto allegato VII e fino a un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell'allegato II del decreto ministeriale 11 aprile 2011) considerati come Unità indivisibile, ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo.

	— Tabella n. 1E—	
	Altre tariffe	
Sopralluogo a vuoto		si applica l'importo minimo tra la tariffa della verifica dell'attrezzatura e l'importo corrispondente alla tariffa oraria per il tempo impiegato (compresi i trasferimenti)
Tariffa oraria per ogni operatore impegnato		



Codice documento
(Document code)

P81-2008_M00

Numero revisione (Version number)

00

Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)

APPROVATO (APPROVED)

11

PAG. 6 DI *(OF)* 6

TITOLO DOCUMENTO: PREVISIONE DURATA ISPEZIONE

DOCUMENT TITLE: ESTIMATED DURATION OF INSPECTION

LEGGENDA RIFERIMENTI

- (1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.
- (2) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04).
- (3) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04).
- (4) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.
- (5) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.
- (6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.
- (7) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:

Attrezzature di cui al D.M. 11 aprile 2011 - all'allegato II, punto 1.1.3 Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Per superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in kW, 697,8 kW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D. M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in kW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 kW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 kW.